



*Autorità Garante
per l'Infanzia e l'Adolescenza*



PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

L'AUTORITÀ GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

E

L'ASSOCIAZIONE DEGLI OSPEDALI PEDIATRICI ITALIANI

AUTORITÀ GARANTE PER L'INFANZIA
PROTOCOLLO GENERALE
Protocollo N.0003304/2018 del 15/11/2018

PROTOCOLLO D'INTESA
TRA
L'AUTORITÀ GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA
E
L'ASSOCIAZIONE DEGLI OSPEDALI PEDIATRICI ITALIANI

Il presente PROTOCOLLO D'INTESA viene sottoscritto tra l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza (AGIA) rappresentata dalla Garante Dott.ssa Filomena ALBANO, e l'Associazione degli Ospedali Pediatrici Italiani (A.O.P.I.) rappresentato dal Presidente, Dott. Paolo PETRALIA

PREMESSE

VISTO l'art. 32 della Costituzione italiana “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge.

La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”

VISTA la legge 27 maggio 1991, n. 176, con la quale il Parlamento italiano ha dato esecuzione nel nostro Ordinamento alla Convenzione sui diritti del fanciullo, adottata in seno alle Nazioni Unite il 20 novembre 1989;

VISTA la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei minori, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva dalla legge 20 marzo 2003, n. 77;

VISTA la Strategia del Consiglio d'Europa per i diritti del fanciullo per gli anni 2016-2021;

VISTA la legge 12 luglio 2011, n. 112, “Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza”;

VISTO in particolare, l'articolo 3, comma 1, lettera e) Legge che attribuisce all'Autorità garante il compito di verificare che alle persone di minore età siano garantite pari opportunità nell'accesso alle cure e nell'esercizio del loro diritto alla salute e pari opportunità nell'accesso all'istruzione anche durante la degenza e nei periodi di cura;



VISTO altresì, l'articolo 3, comma 1, lettera m) che attribuisce all'Autorità diffondere la conoscenza dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, promuovendo a livello nazionale, in collaborazione con gli enti e con le istituzioni che si occupano di persone di minore età, iniziative per la sensibilizzazione e la diffusione della cultura dell'infanzia e dell'adolescenza, finalizzata al riconoscimento dei minori come soggetti titolari di diritti;

PREMESSO CHE

L'AUTORITÀ GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA:

- è stata istituita nel 2011, quale Autorità indipendente di garanzia, con il compito di dare attuazione alla Convenzione di New York e alle altre norme internazionali ed europee finalizzate alla promozione e alla tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
- nell'ambito delle proprie attività istituzionali contempla quelle relative alla promozione e tutela dei diritti delle persone di minore età ed ha il compito di porre in essere interventi volti a garantire la sana crescita psico-fisico dei bambini e degli adolescenti, nonché lo sviluppo della loro personalità in tutte le potenzialità;
- promuove iniziative volte al benessere delle persone di minore età;
- segnala al Governo, alle Regioni o agli Enti locali e territoriali interessati, negli ambiti di rispettiva competenza, tutte le iniziative opportune, per assicurare la piena promozione e tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
- diffonde prassi e protocolli di intesa elaborati dalle Amministrazioni dello stato, dagli enti locali e territoriali, dagli ordini professionali o dalle Amministrazioni delegate allo svolgimento delle attività socio-assistenziali, che abbiano per oggetto i diritti delle persone di minore età;
- grazie alla sua posizione di terzietà e indipendenza, porta uno sguardo d'insieme sul mondo dell'infanzia e dell'adolescenza ed esprime con obiettività valutazioni nel rispetto del principio del superiore interesse delle persone di minore età.



L'ASSOCIAZIONE DEGLI OSPEDALI PEDIATRICI ITALIANI:

- è un'associazione senza scopo di lucro che ha per finalità il coordinamento di iniziative atte a promuovere lo sviluppo culturale, scientifico e gestionale delle strutture assistenziali ad alta specialità dedicate all'area materno-infantile e all'età evolutiva;
- ha per finalità la promozione dello sviluppo culturale, scientifico ed economico gestionale delle strutture assistenziali ad alta specialità dedicate all'area materno infantile dell'età evolutiva;
- sostiene le iniziative degli ospedali pediatrici dirette a migliorare la qualità dell'assistenza sanitaria erogata, l'attività di formazione e ricerca e ad innalzare il livello di eccellenza della propria organizzazione anche attraverso un lavoro di sensibilizzazione e interlocuzione con gli organi politici;
- favorisce l'integrazione tra tutti i "soggetti" coinvolti, direttamente o indirettamente, nei percorsi di cura, attraverso il confronto con le associazioni attive nel campo pediatrico, le strutture ospedaliere e le istituzioni di ricerca e formazione, nell'ambito dei percorsi diagnostico-terapeutici e assistenziali e delle modalità di organizzazioni e gestione dei servizi sanitari;
- incoraggia la diffusione di best practices a livello nazionale, pur nel rispetto delle autonomie regionali, al fine di garantire prestazioni di eccellenza su tutto il territorio italiano, continuità assistenziale e facilità di accesso alle cure da parte dei pazienti e delle loro famiglie;
- promuove la ricerca e la formazione per aumentare gli standard di cura, il livello di specializzazione, l'efficienza e l'efficacia nella gestione dell'attività sanitaria e assistenziale dell'area materno-infantile e pediatrica.

TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

(Oggetto)

Con il presente Protocollo d'Intesa le Parti si impegnano, nel quadro delle rispettive competenze, a porre in essere forme di reciproca collaborazione, al fine di condurre in maniera condivisa e congiunta, azioni volte alla promozione della salute delle persone di minore età.



Nell'ambito del presente protocollo per salute si intende una condizione di benessere psicofisico e sociale, considerato un diritto fondamentale della persona di minore età da tutelare e promuovere in ogni aspetto.

ARTICOLO 2

(Impegni delle parti)

Le parti, nel pieno rispetto delle specifiche competenze, s'impegnano a individuare aree di collaborazione per la realizzazione di iniziative congiunte finalizzate a:

- a) diffondere la cultura dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
- b) promuovere congiuntamente interventi, iniziative, attività di studio e ricerca, nonché sensibilizzazione volte alla promozione della tutela psichica, fisica e sociale delle persone di minore età;
- c) promuovere rispetto agli interventi realizzati congiuntamente, attività di divulgazione scientifica e culturale, mediante convegni, tavole rotonde, giornate di studio mediate anche attraverso forme di editoria (cartacea e digitale);
- d) promuovere la realizzazione di corsi di aggiornamento, perfezionamento, alta formazione, seminari, workshop, sia a distanza, in modalità e-learning, che in presenza, su tematiche di comune interesse;
- e) individuare azioni comuni, volte al miglioramento delle politiche per l'infanzia e per la famiglia;
- f) promuovere e sostenere le rispettive azioni, quando coerenti con le finalità del presente protocollo d'intesa.

ARTICOLO 3

(Svolgimento delle attività)

L'Autorità garante e l'A.O.P.I. annualmente individuano temi di interesse comune, una o più priorità da realizzare secondo specifici accordi.

Al fine di elaborare una programmazione delle priorità viene istituito un gruppo di lavoro composto da due rappresentanti dell'Autorità garante e due dell'A.O.P.I.



Per la realizzazione della programmazione annuale può essere previsto il coinvolgimento di altri soggetti istituzionali, nazionali e locali, pubblici e privati, che condividono le finalità del presente protocollo.

Le parti si impegnano a realizzare una raccolta sistematica dei dati emergenti dalle azioni realizzate ed alla condivisione e diffusione delle buone prassi emergenti.

Tutte le informazioni ed i dati emersi sono di proprietà delle parti e possono essere diffusi solo con il loro consenso condiviso.

ARTICOLO 4

(Loghi)

Le iniziative realizzate ai sensi del presente Protocollo portano in intestazione i loghi e le denominazioni di entrambe le parti coinvolte.

ARTICOLO 5

(Durata)

Il presente Protocollo d'intesa si intende perfezionato con la sottoscrizione di entrambe le Parti e ha la durata di 36 mesi, che decorrono dalla data di sottoscrizione dell'atto.

ARTICOLO 6

(Trattamento dei dati personali)

Le Parti si impegnano ad osservare e a far osservare le norme sulla riservatezza dei dati, a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati, documenti e notizie, di cui si venga a conoscenza in forza del presente Protocollo di intesa, assicurando, in ogni caso, la riservatezza in ordine a tutti i dati di cui si entrerà in possesso, ai sensi del regolamento U.E 2016/769.

Articolo 7

(Modifiche e integrazioni)

Eventuali modifiche e/o integrazioni al presente protocollo d'intesa dovranno essere concordate per iscritto e non potranno comunque comportare ulteriori oneri a carico delle rispettive parti.



Letto, approvato e sottoscritto.


Roma, 8 novembre 2018

Associazione degli ospedali pediatrici italiani

Autorità Garante per l'Infanzia l'Adolescenza

Il Presidente

Paolo Petralia



La Garante

Filomena Albano

